



Città dell'Aquila



Comune dell'Aquila

Settore Ambiente, Ecologia,
Enti Partecipati e Smart city
Via Aldo Moro - 67100
L'Aquila

Città dell'Aquila

Prot n° 0027951 del 18/04/2013

INTERNA

Oggetto: Consultazione del mercato finalizzata a sollecitare manifestazioni di interesse di operatori economici in ordine all'acquisizione della società "S.E.D. – Servizio Elaborazione Dati" S.p.a., partecipata dal Comune dell'Aquila

1. Premessa.

Il Comune dell'Aquila detiene l'intero capitale della società "S.E.D. – Servizio Elaborazione Dati" S.p.a., costituita per la gestione di servizi strumentali (meglio specificati nel successivo punto 3), di seguito individuata per brevità anche come "Società" o "S.E.D. S.p.a."

La Società ha realizzato nel 2011 più del 90% del fatturato per servizi prestati a favore del Comune dell'Aquila, rientrando pertanto nell'ambito applicativo dell'art. 4, comma 1 del d.l. n. 95/2012, conv. nella legge n. 135/2012.

La consultazione sollecitata con il presente avviso è finalizzata a verificare nel mercato la presenza di operatori economici interessati ad acquistare la totalità delle azioni della società "S.E.D. – Servizio Elaborazione Dati" S.p.a., attualmente interamente detenute dal Comune dell'Aquila, con assunzione dell'impegno di garantire inalterati i livelli occupazionali e i livelli retributivi attuali nell'arco del periodo di primo affidamento del servizio.

Qualora l'Amministrazione intendesse portare ad effetto l'operazione straordinaria (cessione della totalità delle azioni della società "SED S.p.A"), la medesima si impegna ad affidare contestualmente i servizi di cui all'allegato contratto di servizio per il periodo di 5 anni, alle condizioni ivi contemplate.

Il valore delle quote sarà determinato secondo consolidate metodologie aziendali in coerenza con i risultati economico/finanziari consuntivati.

2. Finalità della consultazione.

L'amministrazione comunale è pertanto interessata a verificare l'interesse di un operatore qualificato – attivo nel mercato della gestione di banche dati strategiche per amministrazioni pubbliche e private e in possesso dei requisiti di cui ai punti successivi – che sia in grado di definire – attraverso la predisposizione di un piano industriale, corredato di piano



Comune dell'Aquila

economico/finanziario di dettaglio – un piano di sviluppo della società anche attraverso l'ideazione ed implementazione di linee di business oggi non vagliate da SED SpA, con particolare riferimento ad attività e prestazioni da erogarsi nel settore privato.

2.2. Carattere non vincolante della consultazione.

La consultazione avviata con il presente avviso non è in alcun modo impegnativa per il Comune dell'Aquila, il quale intende acquisire le informazioni al solo scopo di verificare il potenziale interesse del mercato.

La consultazione di cui al presente avviso costituisce pertanto solo indagine di mercato a fini conoscitivi e non ha alcuna valenza di confronto concorrenziale, né di eventuale fase di qualificazione per lo stesso, né, comunque, è fonte di qualsivoglia obbligazione per l'Ente.

Le informazioni acquisite mediante le manifestazioni di interesse potranno essere elaborate, nella piena discrezionalità di scelta del Comune dell'Aquila, al fine di impostare un'eventuale procedura selettiva per l'individuazione di un operatore economico acquirente della totalità delle azioni della Società, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del d.l. n. 95/2012, conv. nella legge n. 135/2012.

Si precisa come tale fattispecie preveda l'affidamento contestuale dei servizi originariamente affidati alla Società per un periodo di cinque anni, non rinnovabile.

La documentazione presentata per rappresentare la propria manifestazione di interesse da ciascun operatore economico non sarà comunque restituita.

3. Presentazione della società "S.E.D. – Servizio Elaborazione Dati" S.p.a. – principali elementi descrittivi.

3.1. Profili inerenti la costituzione della Società.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 27.12.2000, il ramo d'azienda esercente il Servizio Elaborazione Dati dell'Azienda Servizi Municipalizzati (ASM) è stato trasformato, a seguito di scissione, in una società per azioni denominata "S.E.D. - Servizio Elaborazione Dati s.p.a.", ai sensi dell'art.115 del D.lgs 267/2000.

Secondo quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del 27.12.2000, la trasformazione ha avuto effetto a partire dal 1 gennaio 2001;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 10.04.2001 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di L'Aquila e il S.E.D. s.p.a. per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2010.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 07/08/2003 è stato deliberato di integrare l'oggetto sociale della società SED s.p.a..

In data 11/12/2003 è stata stipulata tra il Comune di L'Aquila ed il S.E.D. SpA, la convenzione per l'affidamento dei servizi informatici.



Città dell'Aquila



Comune dell'Aquila

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 31/08/2011 è stato approvato il disciplinare per attività informatiche strumentali, riscossione diretta e sportello unificato con Società Servizi Elaborazione Dati S.p.A (sottoscritto il 16/11/2011).

3.2. Caratteristiche della Società.

La Società “S.E.D. - Servizio Elaborazione Dati” S.p.a. è configurata come società affidataria diretta “in house” di servizi strumentali alle esigenze del Comune dell'Aquila.

Il capitale sociale (100%) è interamente detenuto dal Comune dell'Aquila.

4. Servizi gestiti dalla società “S.E.D. – Servizio Elaborazione Dati” S.p.a. – principali elementi descrittivi.

La Società “S.E.D. – Servizio Elaborazione Dati” S.p.a. gestisce servizi informatici e di servizi relativi ad una serie di banche dati complesse del Comune dell'Aquila.

Tra le attività principali gestite rientrano:

- Gestione delle banche dati relative al sisma del 2009
- Gestione sistemistica dell'infrastruttura informatica e delle LAN dell'Ente;

A seguito del sisma del 6 aprile 2009, la Società svolge anche il servizio disciplinato dall'O.P.C.M. n. 3859 del 12/03/2010 che sancisce: “Al fine di consentire la implementazione e la gestione delle banche dati relative alle attività ricomprese nell'area della assistenza alla popolazione, con particolare riferimento a quelle relative ai progetti C.A.S.E., MAP e Fondo immobiliare, il vice Commissario vicario, sindaco del Comune di L'Aquila, e' autorizzato ad avvalersi della società Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. sulla base di una apposita convenzione e nel limite di spesa complessiva di euro 640.000,00.”; La particolare infrastruttura informatica (denominata sinteticamente BDE - Banca Dati dell'Emergenza) è utilizzabile per un numero indefinito di soggetti ed eventi; attualmente è ospitata dalla Regione Abruzzo.

La descrizione di dettaglio delle attività della Società S.E.D. è riportata nell'allegato 1.

Tra le attività accessorie rientrano:

- Assistenza e consulenza per il networking nei rapporti con il fornitore di connettività
- Assistenza e consulenza informatica sui contesti applicativi
- Realizzazione di progetti specifici di contenuto informatico/organizzativo
- Attività di supporto all'Ente per le materie tributarie

I servizi prestati dalla Società S.E.D. al Comune dell'Aquila sono tutti configurati come servizi strumentali, in rapporto a quanto previsto dall'art. 13 del d.l. n. 223/2006, conv. nella legge n. 248/2006.



Comune dell'Aquila

5. Profili economici relativi alla società "S.E.D. – Servizio Elaborazione Dati" S.p.a. – principali elementi descrittivi.

5.1. Modello di remunerazione delle prestazioni per i servizi affidati dal Comune dell'Aquila.

I servizi prestati dalla Società S.E.D. al Comune dell'Aquila sono remunerati tutti mediante corrispettivo, regolato nell'ambito del contratto di servizio.

La società non riscuote tariffe da soggetti terzi per la resa dei servizi e non svolge attività che siano assoggettate a sistemi tariffari.

5.2. Situazione di bilancio.

I valori dei corrispettivi sono desumibili dagli documenti allegati (bilanci 2009-2010 e 2011)

6. Condizioni particolari relative alle manifestazioni di interesse.

Gli operatori economici interessati a rappresentare la loro manifestazione di interesse devono considerare i seguenti elementi, che il Comune dell'Aquila ritiene essenziali in ordine alle prospettive strategiche della società:

- a) il possibile acquisto comporta per l'operatore economico la rilevazione della totalità delle azioni ora in capo al Comune dell'Aquila;
- b) la manifestazione di interesse potrà essere formulata anche da un raggruppamento di operatori economici, i quali, oltre a dover essere in possesso per quota parte dei requisiti di idoneità e di affidabilità di seguito descritti nel punto 8, dovranno esplicitare comunque la propria quota di partecipazione azionaria e presentare impegno a non cedere le quote acquisite per l'eventuale periodo di primo affidamento dei servizi.

7. Condizioni particolari ulteriori - Mantenimento del livello occupazionale.

Nella formulazione della manifestazione di interesse, ciascun operatore economico deve tenere in considerazione l'interesse del Comune dell'Aquila a mantenere l'attuale livello occupazionale e retributivo del personale impiegato nella Società S.E.D. nelle varie attività.

Conseguentemente, nell'analisi condotta al fine di valutare la possibile acquisizione totale delle azioni della Società, ogni operatore economico interessato deve elaborare le proprie valutazioni economiche considerando che, una volta acquisito il controllo della società, il livello occupazionale non potrà essere ridotto nell'arco del periodo di primo affidamento dei servizi (5 anni).

8. Requisiti di cui devono essere in possesso gli operatori economici interessati all'acquisto delle azioni della Società.

8.1. Requisiti di idoneità.

Al fine di consentire l'ottimizzazione dei servizi eventualmente affidabili alla Società S.E.D., il Comune dell'Aquila ritiene preferibile che gli operatori economici rappresentanti le loro



Comune dell'Aquila

manifestazioni di interesse siano società di capitali o società di persone operanti nei medesimi settori di intervento della stessa Società da almeno cinque anni (assumendo a periodo di riferimento gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012).

Qualora si tratti di operatori economici senza configurazione societaria, essi dovranno dimostrare l'operatività nei settori di intervento riferibili alla Società S.E.D. nell'arco degli ultimi cinque anni (2008-2012).

Per settori di intervento della Società S.E.D. si intendono, in particolar modo:

- a) la gestione di banche dati complesse (riferite a più elementi e ricondotte ad un'utenza di almeno 100.000 soggetti) e con finalizzazione specifica alla gestione di procedure economiche (gestione delle entrate tributarie ed extratributarie);
- b) la gestione di banche dati contenenti informazioni economico-finanziarie, con riferimento particolare alla gestione di rimborsi relativi ad eventi straordinari/calamità naturali (alluvioni, terremoti, incendi e altri eventi naturali che determinano la gestione emergenziale di una o più banche dati);
- c) la gestione di servizi informatici in global service, in particolare connessi alle banche dati.

La qualificazione del soggetto interessato si riterrà valida, attraverso la dimostrazione di avere svolto, per ciascuno dei punti di cui alla lettera a), b) e c), almeno 1 progetto per conto di amministrazioni pubbliche o private.

A tal fine, i soggetti che intendono manifestare il loro interesse, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, presso i competenti ordini professionali o presso il corrispondente organismo dello Stato di residenza o di sede.

Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Per le società cooperative e per i Consorzi di cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società cooperative (d.m. 23 giugno 2004), mentre per le cooperative sociali è richiesta anche l'iscrizione all'Albo regionale (con indicazione del numero e della data di iscrizione).

Per gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale è richiesta la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l'attività.

8.2. Requisiti di ordine generale.

Gli operatori economici che vogliono manifestare il loro interesse per l'acquisizione della totalità delle azioni della Società S.E.D. devono essere nelle condizioni legali di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

A tal fine essi devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, come precisate dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e nel successivo punto 1.2.



Comune dell'Aquila

In particolare, i soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse devono attestare:

- a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli articoli da 4 a 14 del d.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società;
- c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di consultazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di appalti affidati dal Comune dell'Aquila, secondo motivata valutazione della stessa; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune dell'Aquila;
- g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, non risulti l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;



Città dell'Aquila



Comune dell'Aquila

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;

n) di cui alla precedente lettera b) che non sussista la situazione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

o) che non si trovino, rispetto ad un altro soggetto rappresentante la propria manifestazione di interesse in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

In relazione alla dichiarazione di cui al precedente punto lettera o) i soggetti che intendono partecipare alla consultazione dichiarano nell'istanza, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto che rappresenti la propria manifestazione di interesse nell'ambito della consultazione, e di aver formulato la rappresentazione d'interesse autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla consultazione di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato la rappresentazione d'interesse autonomamente

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla consultazione di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato la rappresentazione d'interesse autonomamente

Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono all'amministrazione di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione di uno dei requisiti ex art. 38.

L'Amministrazione, nelle ipotesi previste dai precedenti punti a) b) e c) esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative manifestazioni di interesse sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti la rappresentazione della manifestazione di interesse.



Comune dell'Aquila

In relazione alle dichiarazioni di cui al precedente punto lettere b), c) e n) la dimostrazione del possesso dei requisiti morali di partecipazione deve riguardare tutte le persone fisiche che, in quanto titolari di poteri di rappresentanza della persona giuridica, siano in grado di trasmettere con il proprio personale comportamento la riprovazione dell'ordinamento al soggetto rappresentato.

In relazione alle dichiarazioni di cui al precedente punto lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale (decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione) ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure il concorrente non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta, per consentire all'amministrazione la compiuta valutazione della sua situazione.

Gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

Gli operatori economici con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale o societaria, qualora non siano assoggettati ad una o più delle normative che individuano i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 sono comunque tenute a precisare tale situazione con la formula "di non essere assoggettato alla normativa in materia di".

In caso di partecipazione alla consultazione di un raggruppamento temporaneo di impresa, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei successivi requisiti di affidabilità devono essere presentate distintamente dalla mandataria e da ciascuna delle mandanti.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla consultazione devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, di situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste da altre norme di legge vigenti.

In particolare, essi devono attestare, a pena di esclusione:

- a) che non abbiano posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;
- b) che non siano stati sottoposti, in base all'art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;
- c) che non siano stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei



Comune dell'Aquila

lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;

d) che non siano stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

8.3. Requisiti di affidabilità economico-finanziaria e patrimoniale.

Gli operatori economici che vogliono manifestare il loro interesse per l'acquisizione della totalità delle azioni della Società S.E.D. devono essere in possesso di adeguati requisiti di affidabilità economico-finanziaria e patrimoniale.

In particolare essi devono dichiarare, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che sono in possesso dei seguenti requisiti di affidabilità economico-finanziaria, patrimoniale e organizzativa:

- a) un volume di affari (media ultimo triennio) pari a 5 volte il fatturato 2011 di SED SpA;
- b) un volume di affari (media ultimo triennio), rivolto a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione ivi compresa società, agenzie ed altri organismi riferibili al più ampio perimetro di pubblica amministrazione (ai sensi dell'art. 1, c.2 del DLGS 165/2001), pari ad almeno il 35% del volume di affari complessivo della società, documentabile attraverso idonee attestazioni di riferimento (fatture, contratti, lettere di buon esito)
- c) non avere proceduto, nell'ultimo triennio a provvedimenti atti a ricapitalizzare la società, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 (2482- bis e 2482- ter per le S.r.l.) del codice civile.
- d) un numero medio di dipendenti pari ad almeno 100 unità, per ciascun anno del biennio precedente all'offerta. In caso di A.T.I. il requisito è assolvibile dal complesso del raggruppamento;

9. Elementi progettuali relativi alla manifestazione di interesse.

Al fine di valutare le possibili prospettive strategiche della Società S.E.D. – Servizio Elaborazione Dati S.p.a. nell'ipotesi di acquisizione totale delle azioni da parte di un operatore economico privato, i soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse per la presente consultazione sono tenuti a descrivere in apposito documento i seguenti elementi (Piano di sviluppo di SED):

- a) Piano industriale che identifichi le possibili linee di manovra (efficientamento di SED SpA, in relazione alla documentazione resa disponibile, in allegato)
- b) Sintesi progettuale per l'ottimizzazione della gestione delle banche dati affidate alla Società.
- c) Piano economico-finanziario di dettaglio
- d) Analisi di mercato e declinazione di essa in linee guida atte a reperire nuove quote di mercato, con esclusivo riferimento al mercato non pubblico, o, comunque in maniera coerente con la normativa vigente) sulla base delle competenze dell'organico di SED, desumibili anch'esse dal contratto di servizio in allegato

10. Termini e modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

10.1. Termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Gli operatori economici interessati a rappresentare la loro manifestazione d'interesse devono presentarla, secondo le modalità di seguito specificate nei punti 9.2. e 9.3., all'Ufficio Protocollo del Comune dell'Aquila in Via Roma, 207/A - Palazzo Del Tosto - L'Aquila 67100, entro le ore 12 del



Città dell'Aquila



Comune dell'Aquila

ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet www.comune.laquila.it. Ove tale termine cada di sabato o di giorno festivo, e' prorogato alle ore 12 del primo giorno feriale successivo.

La presentazione del plico contenente la documentazione può essere effettuata mediante posta raccomandata, corriere espresso o a mano, da operatore incaricato dal soggetto interessato.

Il Comune esclude la propria responsabilità per i ritardi nel recapito dei plichi.

10.2. Struttura e contenuto della manifestazione di interesse.

La manifestazione di interesse deve contenere:

- a) la dichiarazione in ordine all'espressione di interesse per la consultazione indetta dal Comune dell'Aquila;
- b) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previste dal punto 8 del presente avviso;
- c) una relazione illustrativa degli elementi progettuali indicati al punto 9, con una struttura di massimo 30 cartelle A4, in carattere Verdana, corpo 12, interlinea singola (tabelle grafici eventuali compresi).

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico o da soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale inerenti la sottoposizione a misure di prevenzione e le condanne riportate possono essere rese dal legale rappresentante dell'operatore economico o da soggetto dotato di poteri di rappresentanza, oppure dai singoli soggetti indicati ed allegate anch'esse alla manifestazione di interesse.

La relazione illustrativa deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'operatore economico o da soggetto dotato di poteri di rappresentanza.

8.3. Modalità di presentazione.

Tutti i documenti di cui al precedente punto 8.2. devono essere inseriti in un plico, sigillato con impronta caratteristica, su ogni lembo di chiusura (compresi quelli preincollati dal produttore) e controfirmato dal legale rappresentante dell'operatore economico o da soggetto dotato di poteri di rappresentanza.

Il plico deve recare all'esterno:

- a) gli estremi identificativi dell'operatore economico, comprensivi della sede legale, dei principali recapiti, del codice fiscale e della partita IVA;



Città dell'Aquila



Comune dell'Aquila

b) la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per la consultazione relativa all'acquisizione della società "S.E.D. – Servizio Elaborazione Dati" S.p.a., partecipata dal Comune dell'Aquila.

10. Esito della consultazione.

Il Comune dell'Aquila, svolto l'esame della documentazione pervenuta, formulerà proprie discrezionali valutazioni, il cui esito verrà reso noto alle imprese partecipanti.

11. Informazioni e chiarimenti.

Gli operatori economici interessati possono richiedere informazioni e chiarimenti, entro il decimo giorno dalla scadenza della presentazione della manifestazione d'interesse al Settore Ambiente, Ecologia, Enti Partecipati e Smart city:

Telefono: 0862/347044

Telefax: 0862/200713

e-mail : programmazione@comune.laquila.it

Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito del Comune dell'Aquila, sezione concorsi, gare e avvisi.

9/11/2012

IL DIRIGENTE

(Avv. Domenico de Nardis)